

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5342 del 05/10/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta PARMA SANTA TERESA S.R.L. per l'insediamento in comune di Parma in loc. Borgo delle Grazie nell'area "Ex Anagrafe"
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5541 del 05/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 91919 del 28.04.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/8111 del 28.04.2017), presentata dalla società PARMA SANTA TERESA S.R.L., nella persona del Sig. Aldo Buttini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in via Adorni n. 1 – C.A.P. 43121 e stabilimento ubicato nel comune di Parma (PR), nell'area "Ex Anagrafe" in loc. Borgo delle Grazie – C.A.P. 43125, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico in acque di falda di acque utilizzate per impianti di scambio termico provenienti da "edificio civile abitazione";

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

RILEVATO:

- che, come si legge nella documentazione pervenuta, l'istanza in esame prevede la realizzazione di cinque pozzi, rispettivamente due di estrazione e tre di reimmissione della risorsa idrica sotterranea utilizzata per lo scambio termico con pompe di calore nell'ambito di un sistema "open loop" a servizio di un insediamento residenziale;
- che in particolare nella documentazione pervenuta la Ditta dichiara che *"...nel ciclo produttivo di scambio geotermico non verranno prodotte e/o introdotte sostanze inquinanti o pericolose (...) conseguentemente, a valle del ciclo produttivo di scambio geotermico, l'acqua derivata dalla falda possiede le caratteristiche chimiche di origine..."*;
- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 129677 del 13.06.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/11402 del 14.06.2017) pervenuta a seguito di

specifica richiesta di Arape – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/10446 del 01.06.2017;

- che l'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Terza, stabilisce che *“In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico”*;
- che l'insediamento e gli scarichi per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale *“Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”* come area con *“vulnerabilità a sensibilità attenuata”* (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- quanto disposto dall'art. 18 *“Obbligo di allacciamento alla rete fognaria”* del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO approvato con Delibera ATO n. 6 del 29.08.2011, con particolare riferimento alla possibilità di deroga all'obbligo dell'allaccio stesso;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, adibito a civile abitazione, è quella di *“impianto geotermico / scambio termico”*, come si evince dalla documentazione d'istanza pervenuta;
- la concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso geotermico rilasciata per quanto di competenza dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con determinazione prot. n. 12350 del 29.09.2015, allegata alla documentazione d'istanza pervenuta ed allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/13101 del 07.07.2017 e con nota prot. n. PGPR/2017/13103 del 07.07.2017, ovvero:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/13791 del 18.07.2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 184169 del 01.09.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/16773 del 04.09.2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole alla richiesta di deroga allo scarico in pubblica fognatura espresso da Irete S.p.A. con nota prot. n. RT/15726-2017-P del 04.10.2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

EVIDENZIATO CHE nel corso dell'istruttoria AUA è emersa la presenza di scarichi idrici di sola natura domestica e pertanto classificati come acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. il cui recapito è previsto in Fognatura Comunale depurata. Tali scarichi sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 comma 2 del citato decreto, nel rispetto dell'art. 20 del Regolamento previsto dall'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta PARMA SANTA TERESA S.R.L., nella persona del Sig. Aldo Buttini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in via Adorni n. 1 – C.A.P. 43121 e stabilimento ubicato nel comune di Parma (PR), nell'area "Ex Anagrafe" in loc. Borgo delle Grazie – C.A.P. 43125, relativo all'esercizio dell'attività di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

“impianto geotermico / scambio termico”, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificati rispettivamente con la sigla “S1”, “S2”, ed “S3” nella documentazione pervenuta come di seguito individuati;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in acqua di falda, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicati:

Scarichi S1 – S2 – S3:

- tipo di reflujo scaricato: acque prelevate da falda per l'utilizzo in impianto di scambio termico tramite pompa di calore, reimmesse nella medesima falda dopo l'uso a seguito di filtrazione meccanica;
- corpo idrico ricettore: falda, la stessa da cui viene effettuato il prelievo;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 147.500 mc/anno complessivi per i 3 scarichi S1, S2 ed S3, corrispondente al massimo quantitativo prelevabile come indicato nella Concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n. 12350 del 29.09.2015 (in Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
- portata massima: 20 l/s complessiva per i 3 scarichi S1, S2 ed S3, come indicato nella Concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n. 12350 del 29.09.2015 (in Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella Concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n. 12350 del 29.09.2015 (Allegato 1) e nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/13791 del 18.07.2017 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1, S2 ed S3:

- 1) il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae – SAC di Parma e Sezione provinciale di Parma, l'attivazione degli scarichi;
- 2) i reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, la temperatura delle acque reflue scaricate potrà differire al massimo di 5 °C rispetto alla temperatura delle acque prelevate; per tutti gli altri parametri non vi deve essere variazione tra i valori misurati nell'acqua prelevata ed in quella scaricata;
- 3) la rete interna di prelievo e di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Ogni 5 anni il Titolare degli scarichi dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici. In particolare qualora dalle analisi delle acque di falda dovesse emergere la necessità di modificare il sistema di filtrazione per la riduzione del contenuto di composti insolubili, tale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità Competente per l'AUA, accompagnata dalla necessaria documentazione tecnica, ai fini delle valutazioni del caso;
- 4) tutti i punti di presa e di resa delle acque di falda dovranno essere facilmente ispezionabili e disponibili per l'eventuale prelievo da parte dell'Ente preposto per il controllo;
- 5) tutta l'acqua restituita in falda deve derivare unicamente dall'utilizzo geotermico. I pozzi di prelievo e restituzione in falda per circuiti di scambio termico devono essere destinati ad uso esclusivo del ciclo previsto per l'impianto termico. Non devono essere effettuati trattamenti delle acque utilizzate a base di additivi; saranno ammessi soltanto impianti meccanici di trattamento che non alterino la composizione delle acque, tuttavia da autorizzarsi preventivamente;

- 6) qualora gli scarichi dovessero assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 7) il Titolare dell'A.U.A. provvederà a produrre 2 (due) autoanalisi all'anno per gli scarichi S1, S2 e S3 da effettuarsi rispettivamente nei periodi ed in relazione ai parametri evidenziati da Arpae – Sezione provinciale di Parma nella propria relazione tecnica citata (Allegato 2). Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae – Sezione provinciale di Parma;
- 8) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione dell'intero sistema di scambio termico, inclusi i pozzi di captazione e reimmissione. La Ditta dovrà mantenere presso l'attività i cui scarichi sono autorizzati con la presente, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato su qualsiasi componente dell'intero sistema di scambio termico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'AUA e per un ulteriore anno;
- 9) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare degli scarichi, riguardante il funzionamento degli impianti di scambio termico (specificando i volumi di prelievo e di reimmissione) e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali residui del processo prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni

effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti del processo prodotti e smaltiti;

- 10) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi ad un qualsiasi componente dell'intero sistema di scambio termico che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 184169 del 01.09.2017 (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 14429/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 12350 del 29/09/2015

Proposta: DPG/2015/12501 del 14/09/2015

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO.
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: PARMA S. TERESA S.R.L. - DOMANDA 17.07.2014 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO GEOTERMICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. BORGO DELLE GRAZIE. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20 NOVEMBRE 2001 ARTT. 5 E 6. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR14A0021.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

Firmatario: FRANCESCO CAPUANO in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: parma data: 29/09/2015

SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO IL RESPONSABILE



PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- che la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico.

VISTE:

- la Legge 241/1990;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 57/2015 "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1621/2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 14/03/2013 N. 33";

VISTE inoltre le seguenti disposizioni di legge in materia di concessioni d'acqua pubblica:

- il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001, recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale n. 4 emanato il 29 dicembre 2005;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 RR 41/2001".
- la DGR n. 65/2015 recante disposizioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per la derivazione di acqua pubblica;
- il DLgs 03 aprile 2006 n. 152 "norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2.

RICHIAMATE, per quanto riguarda l'assetto organizzativo delle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti alla gestione del demanio idrico:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;
- la determinazione n. 12284 in data 26/09/2007, del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- l'art. 37 della Legge Regionale 20 aprile 2012, n. 3.

RICHIAMATE INOLTRE, per quanto riguarda le competenze e le deleghe sull'esercizio di funzioni dirigenziali:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43, con particolare riferimento agli artt. 38, 39 e 56;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 come modificata dalla DG. n. 199/2014;
- le determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11339/2008, n. 2556/2009, n. 9498/2011, n. 15242/2014, n. 17003/2014 e n. 3482/2015;
- La DGR n.335 del 31.03.2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituti"
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 4087 del 03/04/2015.

PRESO ATTO:

della domanda IN DATA 17.07.2014 della società PARMA S. TERESA S.R.L..

VISTO il progetto definitivo delle opere a firma del tecnico incaricato Dottor Geologo Giovanni Carra presentato in data 11.09.2015 a conclusione dei lavori eseguiti a seguito di Autorizzazione alla perforazione n. 11762 del 01.09.2014.

CONSIDERATO che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO:

- che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;

- Che il pozzo non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;

- Che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001:

Autorità di Bacino del Fiume Po, assunto al protocollo con n. PG 2014.0285920 del 05.08.2014, che ha espresso parere favorevole condizionatamente all'ininfluenza della derivazione in merito agli obiettivi fissati dal Piano di Tutela delle Acque Regionale, approvato ai sensi del DLgs 152/99";

Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG 2014.0289043 del 07.08.2014, che ha espresso parere favorevole

VERIFICATO:

- che sul BURER n. 239 in data 30.07.2014 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso igienico e assimilati di cui all'art. 152, comma 1, lett.f) ;

- che, l'importo del canone annuale, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde € 209,34 secondo quanto previsto dalle norme vigenti (DGR n. 65/2015);

- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver

versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ATTESO che il concessionario è tenuto:

- che il concessionario è tenuto per l'anno in corso al versamento del relativo canone il cui importo, determinato a norma dell'art. 8, comma 1, LR 2/2015 in ragione di Euro 209,34 per l'intera annualità 2015, corrisponde ad Euro 161,00 in quanto minimo previsto per la tipologia di utilizzo, prima del ritiro del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, gli importi successivi dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30.04.2015, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento.
Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a € 250,00;

ATTESO inoltre che l'obbligo del pagamento del canone, a norma dell'art. 34 comma 2 del RR n. 41/01, cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;

DATO ATTO del parere allegato

DETERMINA

a) di rilasciare alla società PARMA S. TERESA S.R.L., C.F./Partita IVA 02442210346, con sede in Parma, Via Anna Maria Adorni n. 1, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Parma (PR) per uso geotermico/pompa di calore, con una portata massima pari a



litri/sec. 20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 147.500;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.lgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015;

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, fino alla data del 31.12.2023;

f) di stabilire che la derivazione potrà essere attivata solo a seguito dell'ottenimento della prescritta autorizzazione allo scarico da parte dell'Amministrazione Provinciale di Parma;

g) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- prima del ritiro del presente provvedimento del canone di utilizzo per l'anno in corso in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, nel caso specifico la somma dovuta corrisponde al minimo previsto per la tipologia d'uso;

- prima del ritiro del presente provvedimento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

- ogni anno, entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, del canone aggiornato ai sensi dell'art 8 della LR n. 2/2015;

h) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;

- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 0706;

i) di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

j) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente.

k) di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Ing. Francesco Capuano



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla società PARMA S. TERESA S.R.L., C.F./Partita IVA 02442210346, con sede in Parma, Via Anna Maria Adorni n. 1, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR), Procedimento PR14A0021.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 20 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 147500 mc/anno.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per la produzione di energia termica rinnovabile nell'ambito di un sistema "open loop" di condizionamento a servizio di un insediamento residenziale.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa consiste in n. 2 pozzi di prelievo e 3 pozzi di reimmissione ubicati in Comune di Parma (PR), Località Borgo delle Grazie e Strada dei Farnese (Area ex Anagrafe).

Le caratteristiche dei pozzi sono le seguenti:

Pozzi di prelievo n. 1 e 2 aventi le medesime caratteristiche ed equipaggiamento:

- colonna tubolare in PVC del diametro mm 250;
- profondità m 30 circa dal piano campagna;
- diametro perforazione mm 800;
- profondità filtri da m 18 a m 29,50;
- Profondità cementazione di testa fino a m 2,00 da p.c.;

- coordinate catastali: foglio 30, mappale 1237;
- coordinate geografiche del pozzo 1 U.T.M.* X= 604694,88
Y= 4962158,87;

- coordinate geografiche del pozzo 2 U.T.M.* X= 604699,14
Y= 4962160,45;

- elettropompa sommersa avente una portata di 10 litri/sec
e una potenza di Kw 7,36.

**Pozzi di reimmissione n. 1/2/3 aventi le medesime
caratteristiche:**

- colonna tubolare in PVC del diametro mm 250;

- profondità m 30 circa dal piano campagna;

- diametro perforazione mm 800;

- profondità filtri da m 18 a m 29,50;

- Profondità cementazione di testa fino a m 2 da p.c.;

- coordinate catastali: foglio 30, mappale 1215;

- coordinate geografiche pozzo 1, U.T.M.* X= 604694,78 Y=
4962223,94;

- coordinate geografiche pozzo 2, U.T.M.* X= 604694,25 Y=
4962230,42;

- coordinate geografiche pozzo 3, U.T.M.* X= 604693,73 Y=
4962236,37;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31.12.2023, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico **sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.**
- gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

- 6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.**
- 6.4 il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).
- 6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).
- 6.7 L'importo del canone per l'annualità 2015, stabilito in Euro 209,34, è da versare prima del ritiro della presente concessione in ragione del minimo previsto per la tipologia d' uso, corrispondente alla somma di Euro 161,00.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **Euro 250,00**, da versare prima del ritiro della presente concessione.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma



dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata/restituita, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001)
- Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.8 Revoca la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.9 Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

ART. 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;

E' inoltre facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

Il termine di cui alla lettera f) è suscettibile di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto _____
in qualità di delegato dal legale rappresentante della ditta società PARMA S. TERESA S.R.L., presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del Concessionario

F.to

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bagni, Dirigente professional SPECIALISTA RISORSE IDRICHE E DEMANIO IDRICO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/12501

data 23/09/2015

IN FEDE

Giuseppe Bagni

ALLEGATO 2

PGPR/2017/13791 del 18/07/2017



Rif. Protocollo PGPR/2017/13101
Sinadoc 14429/2017

Arpae
SAC
Struttura Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: Rif. SUAP 2017.VI/9.5/13

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 Ditta Parma Santa Teresa per l'insediamento "Edificio Residenziale in area Ex Anagrafe" in Comune di Parma Borgo delle Grazie. Relazione Tecnica

Fa seguito alla trasmissione documentale in oggetto relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta Parma Santa Teresa per l'immissione di acque in falda attraverso pozzi facenti parti di un impianto per l'utilizzo di energia geotermica ai fini residenziali. La Ditta ha ottenuto la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso geotermico/pompa di calore con una portata massima di 20 litri /secondo e per un quantitativo massimo non superiore a 147500 mc/anno (Determinazione G.R. n. 12350 del 29/09/2015).

In particolare l'acqua viene prelevata da due pozzi e viene reimpressa da tre pozzi di uguali caratteristiche attraverso tre punti di scarico denominati S1, S2 e S3, è presente una sonda per la misura della temperatura dell'acqua.

In relazione alle matrici ambientali scarichi idrici si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni:

- Durante la perforazione dei pozzi di prelievo e di scarico siano adottate tecniche di sicurezza finalizzate alla tutela delle falde come evitare l'uso di sostanze pericolose e la miscelazione fra più falde.
- I materiali di risulta delle perforazioni devono essere correttamente allontanati dal cantiere con le modalità previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- Il punto di scarico nel sottosuolo (pozzo di reimmissione) dovrà essere esclusivamente limitato all'acquifero oggetto di sfruttamento, e perfettamente isolato idraulicamente all'interno delle colonne dei pozzi a servizio dell'impianto.
- Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 2 (due) autoanalisi all'anno per gli scarichi S1, S2 ed S3 da effettuarsi rispettivamente nei periodi giugno/luglio e dicembre di ogni anno, in relazione ai seguenti parametri: temperatura, conducibilità e pH. Il monitoraggio va eseguito per almeno 5 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di apprezzare variazioni nel medio e lungo termine.
- Con prelievi presso tutti i pozzi di reimmissione attivi vanno eseguiti, al primo anno di esercizio dell'impianto e al terzo anno, 2 analisi all'anno per la campagna invernale (dicembre) e per la campagna estiva (giugno/luglio), con la determinazione dei seguenti parametri analitici:

Parametro	Unità di misura
Escherichia oli 37°C	U.f.c.
durezza (CaCO ₃)	mg/l
bicarbonati (HCO ₃ ⁻)	mg/l
cloruri (Cl ⁻)	mg/l
solfati (SO ₄ ⁼)	mg/l
nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l
nitriti (NO ₃ ⁻)	mg/l
ammoniaca (NH ₄ ⁺)	mg/l
fluoruri (F ⁻)	microgrammi/l
ossidabilità (Kubell)	mg/l
calcio (Ca)	mg/l
magnesio (Mg)	mg/l
potassio (K)	mg/l
sodio (Na)	mg/l
ferro (Fe)	microgrammi/l
Manganese (Mn)	microgrammi/l
arsenico (As)	microgrammi/l
Boro (B)	microgrammi/l
Cromo totale (Cr)	microgrammi/l
Nichel (Ni)	microgrammi/l
Piombo (Pb)	microgrammi/l
Rame (Cu)	microgrammi/l
Zinco (Zn)	microgrammi/l

- I risultati delle analisi andranno trasmessi ad Arpae, all'indirizzo aoopr@cert.arpae.emr.it.
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano distinti saluti.

Tecnico matrice scarichi idrici: Matteo Olivieri

Il responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata- SUAP

Parma, 01/09/2017
Prot. 184/69
Class. 2017.VI/9.5/13

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Ditta PARMA SANTA TERESA per l'insediamento "Edificio Residenziale in area Ex Anagrafe" in Comune di Parma Borgo delle Grazie. Parere definitivo

Si prende atto:

Matrice scarichi

- della Determinazione G.R. n. 12350 del 29/09/2015 "Concessione di Derivazione d'Acqua pubblica, per uso geotermico, dalle falde sotterranee in Comune di Parma..";
- del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione ATO 2 PARMA;

Matrice rumore

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata contestualmente all'istanza a firma Ing. Buttini Aldo in qualità di Legale Rappresentante in data 20/04/2017.

Si esprime con la presente parere positivo

F.to
Il Responsabile di Procedimento
Marco Giuffilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria



ALLEGATO 4

IRETI

04 OTT 2017

Data Prot. RT/ 15726-2017-P

Rif. Prot. -in: RT 037926 del 18-09-2017

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
comunedi Parma@postemmailcertificata.it

Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PARMA SANTA TERESA - istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per immissione nel sottosuolo di acque da uso geotermico – AREA EX ANAGRAFE – PARMA

In relazione alla richiesta di deroga all'allaccio in pubblica fognatura delle acque ad uso geotermico dell'area "Ex Anagrafe Parma" pervenuta in Iren il 18-09-2017 prot. n.RT037926, considerati i volumi di scarico previsti, si esprime parere favorevole alla deroga richiesta.

Il presente parere è espresso per quanto di competenza.

(Servizio Idrico/Reflue/Rognature/AGN2)
PSGFOG7.3.1/B - 02 rev. 2 del 19/09/2014

Il Direttore Generale
Eugenio Bevilini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.V.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Placenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.